

OMISSIS

*INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VIII Commissione:

**GHIGLIA e PIZZOLANTE.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'emanazione del decreto-legge n. 73 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2012, dimostra che il Governo ha preso atto delle difficoltà connesse alle nuove norme sulla qualificazione delle imprese previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

il suddetto decreto-legge, novellando il comma 14 dell'articolo 357, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, consente l'utilizzabilità per la cate-

goria OG11 dei certificati di esecuzione dei lavori emessi *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento);

tale attribuzione convenzionale va ritenuta corretta in quanto la somma dei valori convenzionali non può che essere pari all'importo dei lavori eseguiti;

l'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 prevede, invece, che per qualificarsi nella categoria OG11 occorre dimostrare l'esecuzione di lavori rispettivamente del 40 per cento nella categoria OS3, del 70 per cento nella categoria OS28 e del 70 per cento nella categoria OS30, con la conseguenza che per ottenere la qualificazione in una classifica, occorre avere eseguito lavori pari a 1,8 volte l'importo della classifica richiesta (per esempio, per ottenere la qualificazione nella classifica pari ad euro 2.000.000,00, occorre avere eseguito lavori per un importo pari ad euro 3.600.000,00);

il comma 16 del richiamato articolo 79 prevede altresì che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta;

le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 207, hanno effetti negativi per l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato delle opere pubbliche, in quanto comportano che le classifiche di importo ottenibili nella categoria OG11 vengano dimezzate rispetto al passato, non risultando congrue rispetto alle effettive capacità e qualifiche in possesso delle imprese —;

se intenda adottare le iniziative normative necessarie per allineare alle percentuali di cui al novellato comma 14-*bis* dell'articolo 357 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30) quelle previste dall'articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (ad oggi, rispettivamente, 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), oltre ad allineare alle medesime percentuali (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30, rispetto alla classifica della categoria OG11) la capacità per l'impresa qualificata nella categoria OG11 di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, al fine di sostenere l'accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici. (5-08640)

OMISSIS